



CITTA' DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE

(Per come modificato con la deliberazione G.C. n.ro 94 del 15 marzo 2017)

15 marzo 2017

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Vibo Valentia, nel rispetto dei Principi costituzionali della libertà di azione giudiziaria e di difesa delle proprie posizioni giuridiche, nonché dell'elevato valore sociale della professione di Avvocato:

a) riconosce e conferma la specificità ed il prestigio della professione forense, anche in considerazione della rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta;

b) incentiva con ogni possibile iniziativa, da ricondursi alle proprie competenze, occasioni di miglioramento professionale e formativo a seguito di specifiche intese intercorrenti tra l'istituzione comunale e gli organismi locali rappresentativi dell'Avvocatura;

c) promuove e favorisce l'accesso alla professione di Avvocato delle giovani generazioni, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo condizioni, modalità e termini indicati nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento che istituisce e disciplina la pratica forense presso i competenti uffici comunali, viene emanato nell'ambito delle competenze della Giunta municipale in materia di organizzazione degli Uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, nonché di quanto altro contenuto nella legge e nei regolamenti che disciplinano l'Ordinamento forense.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA PRATICA PROFESSIONALE

1. E' istituita presso l'Avvocatura comunale la pratica forense, quale specifica fase del tirocinio e quale particolare possibilità di accesso all'esame di abilitazione professionale all'esito della sua proficua conclusione.

2. Il tirocinio forense, quale periodo di applicazione teorico-pratica antecedente il libero esercizio della professione, è finalizzato a far conseguire agli aspiranti avvocati l'acquisizione delle capacità necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché a far loro apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

3. Il tirocinio forense con l'espletamento della pratica presso l'Avvocatura comunale, è altresì finalizzato a consentire l'acquisizione delle cognizioni fondamentali in materia di organizzazione pubblica ed in particolare del Comune di Vibo Valentia, del funzionamento dei suoi Uffici e Servizi ed in particolare di quelli preposti alla gestione della materia contenziosa.

4. I posti disponibili a titolo di praticante avvocato presso l'Avvocatura comunale, non possono superare le due unità ed alla loro copertura si procede mediante i procedimenti di cui al Capo II, previo specifico atto di indirizzo della Giunta comunale.

ART. 3

RAPPORTI CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI

1. Al fine di consentire agli organismi del circondario forense l'espletamento di un ottimale esercizio delle proprie competenze per ciò che attiene alla vigilanza sullo svolgimento del tirocinio ed in particolare sulla tenuta dello specifico registro, nonché al fine di un corretto esercizio del potere di rilascio delle certificazioni e di quello disciplinare, l'Avvocatura comunale, in persona del suo Responsabile, riferisce tempestivamente al locale Consiglio dell'Ordine di qualunque episodio riguardante la condotta dei praticanti applicati che possa avere valenza disciplinare, nonché di ogni altro fatto o circostanza che possa interessare il rilascio delle certificazioni e/o la corretta tenuta del registro.

2. La competenza per qualunque tipo di corrispondenza con tutti gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura, riguardanti la pratica forense presso il Comune di Vibo Valentia è di diretta competenza del titolare dell'Ufficio avvocatura che agisce in completa autonomia.

CAPO II

ACCESSO ALLA PRATICA

ART. 4

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

1. L'accesso alla pratica forense presso l'Avvocatura comunale avviene secondo procedimenti selettivi per colloquio e titoli, da rendere pubblici attraverso molteplici forme che consentano la più ampia partecipazione possibile di candidati. A tal fine è obbligatoria la pubblicazione del relativo bando presso la segreteria del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché all'ingresso del Tribunale della città.

2. I procedimenti di cui al comma precedente, ispirati a criteri di imparzialità e trasparenza e condotti nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna e di non discriminazione, sono accessibili a tutti i cittadini italiani. Tuttavia, al solo fine di incentivare le possibilità professionali delle giovani generazioni residenti nel territorio,

l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia può limitare l'accesso alle procedure selettive ai soli candidati residenti nell'area del circondario di Tribunale che non superino una determinata età.

3. Le procedure selettive, da espletarsi in un termine non superiore a 90 giorni mediante criteri oggettivi di valutazione resi noti nell'avviso che le precede, sono finalizzate a riscontrare il possesso delle competenze attitudinali e culturali dell'aspirante praticante, nonché a verificare l'esistenza di titoli e/o condizioni personali e curriculari che depongono per una migliore compatibilità con l'esperienza da intraprendere.

ART. 5

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
- 2) Laurea in giurisprudenza di secondo livello (quadriennale, o specialistica, o magistrale) conseguita presso un'università italiana, ovvero presso un'Istituzione di livello universitario straniera, a condizione che sia riconosciuta equipollente. Il titolo deve essere valido per l'iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati detenuto dall'Ordine professionale;
- 3) residenza in un Comune del territorio della Repubblica;
- 4) iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati detenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;
- 5) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

2. Il requisito di cui al punto 3 del comma precedente, può essere limitato alla residenza in un comune del circondario de Tribunale di Vibo Valentia.

ART. 6

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La commissione che gestisce le operazioni di selezione è composta di tre membri ed un segretario. Dei tre membri uno riveste il ruolo di presidente e gli altri due quello di componenti effettivi. I componenti ed il segretario della commissione sono nominati con determinazione dirigenziale da adottarsi successivamente all'approvazione dell'elenco degli ammessi al colloquio e non oltre il terzo giorno antecedente lo svolgimento del colloquio stesso. Sono componenti obbligatori della commissione:

1) un avvocato iscritto allo speciale albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre, n. 247. A Detto soggetto verrà riconosciuto il rimborso spese e l'indennità stabilita dal locale regolamento per la partecipazione a commissioni di concorso in qualità di componenti;

2) il Responsabile dell'Ufficio avvocatura.

2. Il terzo componente della commissione è liberamente scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale inquadrati nell'Area dirigenza, ovvero tra soggetti che ricoprono, anche presso altra Amministrazione locale, il ruolo di Segretario comunale, ovvero, tra esperti esterni di comprovata esperienza nelle materie oggetto del colloquio.

3. I componenti, all'atto della comunicazione della nomina e previa visione dell'elenco degli ammessi al colloquio, sottoscrivono sotto la propria personale responsabilità una dichiarazione, con la quale dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità rispetto ai candidati ammessi alla selezione.

ART. 7

COMUNICAZIONI

1. A prescindere dal numero dei partecipanti ai procedimenti di selezione di cui all'articolo 4, qualunque comunicazione, avviso, calendario, convocazione relativa agli stessi, viene data esclusivamente mediante pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale dell'ente www.comune.vibovalentia.vv.it.

2. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alle comunicazioni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica, non necessariamente certificata, indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione.

CAPO III

RAPPORTO DI TIROCINIO

ART. 8

CONTENUTO E DISCIPLINA

1. Con la determinazione del Dirigente responsabile del Servizio personale, assunta all'esito del procedimento di selezione disciplinato al capo precedente, tra l'altro, viene nominato il praticante avvocato con contestuale assegnazione all'Ufficio avvocatura. Della nomina e dell'assegnazione viene data tempestiva comunicazione all'interessato

nei modi di cui al comma 2 dell'articolo precedente, con l'esplicito avvertimento che la mancata restituzione al protocollo dell'ente della stessa, sottoscritta per accettazione, entro i due giorni successivi, comporta rinuncia tacita alla pratica ed automatico scorrimento della graduatoria.

2. L'applicazione presso l'Avvocatura comunale non costituisce assunzione ed Il praticantato, della durata non superiore a 12 mesi, non costituisce rapporto di lavoro, né subordinato né atipico, avendo una finalità prevalentemente formativa. Non costituisce altresì titolo per l'accesso alle qualifiche professionali dell'Avvocatura medesima, né agli altri ruoli del personale dipendente dell'ente. La pratica può essere svolta contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

3. Il rapporto è disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti tenendo a mente i seguenti principi direttivi:

a) è consentito prevedere un rimborso a favore del praticante avvocato per l'attività svolta per conto dell'Ufficio avvocatura in misura non superiore ad € 300,00 mensili;

b) sono esclusi rimborsi spese;

c) è consentita la facoltà di cui all'art. 41, comma 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

d) il Comune di Vibo Valentia è sempre tenuto agli oneri assicurativi INAIL e per responsabilità civile a favore del praticante avvocato e, ove riconosciuto il rimborso di cui alla lettera a), all'IRAP.

ART. 9

UFFICIO AVVOCATURA

1. I praticanti avvocati, in numero non superiore a due, devono mantenere presso l'Ufficio avvocatura ed all'esterno di esso una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono alla frequentazione di un ufficio pubblico ed al ruolo della professione forense a cui aspirano.

2. I praticanti avvocati frequentano con assiduità e profitto l'Ufficio avvocatura, secondo quanto specificato ai commi che seguono.

3. L'avvocato titolare dell'Ufficio, in funzione di tutor del praticante, è tenuto ad assicurare che la pratica si espleti in modo proficuo e dignitoso per le finalità volute dalla legge. In particolare:

a) attende in via esclusiva alla formazione dei praticanti, impartendo loro le necessarie istruzioni e fornendo i giusti consigli di supporto;

b) si giova della loro collaborazione, anche mediante l'attività da espletarsi fuori degli uffici comunali per un numero complessivo di ore giornaliere non superiore a 7 da riscontrarsi su apposito foglio firma;

c) sovrintende e dirige il loro operato, essendone direttamente responsabile ed assegna, secondo criteri di adeguatezza ed equità, le concrete mansioni;

d) consente una rispettosa fruizione del patrimonio librario ed informatico di cui dispone l'Ufficio.

4. Il praticante avvocato, nella prospettiva di una progressiva formazione personale e professionale, garantisce la sua collaborazione nei limiti indicati appresso. In particolare, a tal fine:

a) garantisce la sua disponibilità secondo le esigenze esternate dal titolare dell'Ufficio, fermo restando che non è tenuto ad alcuna collaborazione nel periodo decorrente dal 01 al 31 agosto nell'ipotesi di espletamento della pratica forense presso il solo Ufficio avvocatura;

b) garantisce la sua disponibilità per non meno di tre giorni settimanali, fermo restando che non è tenuto ad alcuna collaborazione nel periodo decorrente dal 01 al 31 agosto, nell'ipotesi di espletamento della pratica forense presso più avvocati ai sensi dell'art. 41, comma 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247;

c) cura l'approfondimento giuridico delle pratiche assegnate, relazionando, se richiesto, al titolare dell'ufficio;

d) collabora per la stesura e/o redazione degli atti ed alle incombenze connesse e consequenziali, senza alcuna spesa e/o anticipazione a suo carico;

e) assiste adeguatamente il titolare dell'Ufficio avvocatura, o un suo delegato, durante le udienze che interessano l'Amministrazione comunale e che concorrono al raggiungimento delle presenze obbligatorie;

f) con spirito di correttezza e collaborazione, limita i giorni di assenza dall'ufficio ai soli casi di legittimo impedimento (motivi di salute, partecipazione a concorsi pubblici o privati, partecipazione ad eventi formativi connessi al tirocinio forense etc etc), curandosi di dare preavviso al responsabile dell'Ufficio.

ART. 10

COMPIUTA PRATICA, SOSPENSIONE, RISOLUZIONE, RECESSO

1. Al termine del periodo di praticantato, per come indicato nella convenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, ovvero a cadenza semestrale, su richiesta del praticante avvocato, viene rilasciata idonea attestazione da parte dell'Ufficio avvocatura in ordine alla frequentazione dell'Ufficio ed alla sua proficuità.

2. Per giustificati motivi oggettivi e per concorde volontà delle parti, è consentito sospendere il periodo di praticantato per un periodo non superiore ai due mesi, dandone preventiva comunicazione al Consiglio dell'ordine di competenza.

3. Qualunque comportamento del praticante avvocato che configuri grave inadempimento dei propri doveri, legittima il Comune alla risoluzione del rapporto senza preavviso. In particolare, ai sensi del presente regolamento, costituiscono episodi di grave inadempimento:

- a) assenteismo reiterato;
- b) comportamenti disciplinarmente rilevanti;
- c) scarso rendimento.

4. Il titolare dell'Ufficio avvocatura, ferma la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto, in ogni caso, informa tempestivamente dei fatti di cui al comma precedente il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per eventuali provvedimenti consequenziali.

5. E' consentito al praticante avvocato il recesso anticipato dal rapporto, purché per giustificato motivo, da comunicare per iscritto e con preavviso di almeno dieci giorni dalla data in cui avverrà.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE - RINVII

1. Il presente regolamento, da pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente, Entra in vigore il giorno della pubblicazione della deliberazione della Giunta municipale che lo approva.

2. Per quanto non stabilito nello stesso, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed a quanto altro sarà stabilito nei regolamenti delegati da emanarsi ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.